Luzzatti, *relatore*. Il ministro può essere certo che questa legge preme a lui quanto alla Commissione, la quale, quindi, riferirà domani.

Presidente. La Commissione adunque propone che tutti gli emendamenti all'articolo 1 le siano inviati per esaminarli e riferire domani e quindi propone che la discussione dell'articolo 1 sia sospesa.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

(*È così stabilito*).

Art. 2.

Coloro che arruolino, conducano o mandino all'estero minori degli anni 15, a scopo di lavoro, senza che siano stati sottoposti alla visita medica o forniti di libretto del sindaco, di cui all'articolo 3 del Regolamento sul lavoro dei fanciulli 17 settembre 1886, saranno puniti con la pena pecuniaria comminata dall'articolo 4 della legg 11 febbraio 1886, n. 3657.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Morpurgo.

Morpurgo. Come annunziai ieri, debbo proporre una correzione di stampa all'articolo 2.

La disposizione di questo articolo è in relazione con l'articolo 3 del regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro dei fanciulli. Ora questo regolamento stabilisce che i ragazzi, i quali debbano prestare l'opera loro in un' industria, abbiano ad essere forniti del certificato medico *e* del libretto del sindaco; per conseguenza anche in questo articolo 2 bisogna dire: « Coloro che arruolino, conducano o mandino all'estero minori degli anni 15, a scopo di lavoro, senza che siano stati sottoposti alla visita medica *e* forniti del libretto del sindaco ecc. », invece di lasciare l'alternativa, perchè è necessario che abbiano il certificato medico e il libretto del sindaco.

Presidente. La Commissione accetta questo emendamento di forma?

Luzzatti, *relatore*. Si tratta soltanto di un errore di stampa, perchè la Commissione non ha inteso di modificare in nessuna guisa il regolamento opportunamente ricordato dall'onorevole Morpurgo, ma di riprodurne qui il testo. Quindi accetta che all'*o* sia sostituito l'*e*.

Presidente. Allora con questa semplice modificazione di forma pongo a partito l'articolo 2, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 3.

Chi arruoli o riceva in consegna, nel Regno, uno o più minori degli anni 15 per impiegarli all'estero, sia in professioni girovaghe, sia in industrie che verranno indicate dal Regolamento come dannose alla salute, o come pericolose, sarà punito con la reclusione fino a sei mesi e con multa da 100 a 500 lire.

Con la stessa pena sarà punito chiunque conduca o mandi all'estero, o consegni a terze persone perchè conducano all'estero, minori degli anni 15, con lo scopo d'impiegarli come è detto qui sopra. In tal caso il tutore decadrà dalla tutela e il genitore potrà esser privato della patria potestà.

Le medesime prescrizioni sono applicabili a chi induce una donna minorenne a emigrare, per trarla alla prostituzione.

(*È approvato*).

Art. 4.

Chi abbandoni in paese straniero minori degli anni 17, avuti in consegna nel Regno per dare ad essi lavoro, sarà punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da 300 a 1000 lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di maltrattamenti o di sevizie.

Se il minore non abbia compiuto 14 anni, la pena sarà aumentata della metà.

L'imputato, cittadino o straniero, sarà giudicato a richiesta del ministro della giustizia o a querela di parte; e se già fu, per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7 e 8 del Codice penale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerri.

Cerri. Io crederei che sarebbe opportuno di fare di questo addirittura un reato di azione pubblica da perseguirsi dal procuratore del Re.

Fortis. Ma dove? In paese straniero?

Cerri. Perchè qui si parla di reati com-